



COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA
CITTA' DELLA CERAMICA

Città Metropolitana di Messina

**REGOLAMENTO PER
L'ISTITUZIONE E LA
GESTIONE DEL SERVIZIO
DI VOLONTARIATO CIVICO
COMUNALE**

Approvato con Delibera di C.C. n.14 del 25/02/2021

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO CIVICO COMUNALE

ART. 1 FINALITA'

Il presente regolamento nasce dalla forte volontà dell'Amministrazione di applicare i principi di sussidiarietà e di partecipazione attiva da parte del cittadino e delle Associazioni senza scopo di lucro del territorio allo svolgimento di compiti di utilità civica nel Comune di S. Stefano di Camastra.

L'Amministrazione Comunale conferisce al presente regolamento la funzione di strumento attuativo del principio stabilito nell'art. 1 dello Statuto Comunale, in tal senso, ispirerà la sua azione nel settore del volontariato riconoscendo il singolo volontario e le Associazioni che intendono collaborare con le strutture e i servizi comunali, secondo le norme del presente Regolamento poiché ritiene che il loro apporto contribuisca ad arricchire, la vita dei cittadini.

L'Ente, nell'accogliere e promuovere ogni forma di Volontariato Civico, oltre a garantire la custodia e la valorizzazione del patrimonio territoriale, storico, ed artistico, sostiene ed accresce, nei cittadini, il senso di appartenenza, aspetto indispensabile per una crescita coesa che sta alla base della coscienza sociale a partire dalle fasce più giovani.

Presso il Comune è istituito il Registro Comunale del volontariato che sarà aggiornato ogni anno dall'Ufficio competente in seguito alle richieste pervenute ed ammesse durante l'anno.

Periodicamente potranno essere esposti all'albo pretorio e sul sito web del Comune avvisi pubblici per il coinvolgimento dei Volontari nello svolgimento di attività, fatta salva comunque, la possibilità da parte dei cittadini e delle Associazioni di poter presentare spontaneamente durante tutto l'anno la propria candidatura al Volontariato.

ART. 2 NATURA DELL'ATTIVITA'

L'attività di volontariato è libera, personale, spontanea, gratuita, per cui ogni individuo può intraprendere, in piena autonomia, attività di volontariato. L'attività non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario finale della stessa.

L'impegno volontario va inteso come complementare e non sostituito dall'operato dei dipendenti comunali. L'azione del volontario non può essere considerata titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

L'instaurazione di rapporti con i singoli volontari o con le Associazioni non può comportare copertura di posti vacanti né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

ART. 3

AMBITI DI INTERVENTO

Il Volontariato Civico può riguardare tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale, che non siano espressamente riservate, da leggi, regolamenti o altro, alla stessa o ad altri soggetti. A titolo esemplificativo, le finalità del servizio civico volontario, in conformità agli art. 1 e 2 della L.222/91 (legge quadro) e dell'art. 1 L.R. 22/94 sono le seguenti:

- a) Finalità di carattere sociale, si intendono quelle rientranti nell'area socio-assistenziale, socio-sanitaria e socio-educativa, relativa agli interventi di promozione, prevenzione e sostegno alle forme di disagio e di emarginazione sociale;
- b) Finalità di carattere civile, rientranti nell'area della tutela e del miglioramento della qualità della vita, della protezione dei diritti della persona, della tutela e valorizzazione dell'ambiente, della protezione del paesaggio e della natura;
- c) Finalità di carattere culturale, ossia quelle relative all'area della promozione e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, delle attività ricreative, sportive e turistiche.

Sono escluse dal presente regolamento le attività afferenti all'ambito dei servizi di protezione civile, disciplinate da specifiche disposizioni di legge.

La Giunta Comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie ha facoltà di individuare ulteriori aree e/o ambiti di intervento di utilizzo dei volontari individuando i servizi presso i quali potranno essere inseriti i volontari.

ART.4

INIZIATIVA

L'iniziativa dell'attività volontaria, nei settori come individuati nel precedente art.3 può essere spontanea ovvero promossa dai Responsabili di Area con appositi avvisi che, nei servizi di rispettiva competenza, individuino le attività in cui impegnare i volontari, tenuto conto delle possibilità organizzative, di controllo e raggiungimento degli obiettivi posti in capo ai Responsabili stessi.

ART.5

MODALITA' DI ISCRIZIONE AL REGISTRO

- 1) Al Registro Comunale del volontariato possono iscriversi singoli cittadini e Associazioni che sono in possesso dei requisiti, abbiano presentato regolare richiesta e siano ritenuti idonei in base a quanto disposto dal presente Regolamento. Non potrà essere attuata alcuna discriminazione in ordine al sesso, razza, religione, e credo politico.

Al Registro Comunale del Volontariato possono iscriversi anche i portatori di disabilità o di invalidità, compatibilmente con la propria condizione fisica.

I requisiti per accedere alla graduatoria sono i seguenti:

Per i singoli cittadini:

- a) età minima 18 anni, per operare nelle aree d'intervento scelte;
- b) età minima 16 anni, solo per le aree d'intervento: culturale, turistica, sociale, comunicazione ed innovazione ove, non sia necessario l'ausilio di attrezzature specifiche che richiedano esperienza nell'utilizzo;
- c) idoneità psico-fisica allo svolgimento delle attività, in relazione alle caratteristiche operative proprie dello specifico incarico;
- d) portatori di disabilità o invalidi, compatibilmente con la propria condizione fisica;
- e) non avere procedimenti penali in corso;
- f) per gli extracomunitari essere in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla competente autorità.

Per le Associazioni:

- a) essere Enti no profit;
- b) essere in possesso di statuto ed atto costitutivo regolarmente registrato.

La richiesta per l'inserimento nel Registro del Volontariato deve essere presentata presso l'Ufficio Protocollo dell'Ente, mediante la compilazione dell'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Servizi Sociali della sede Comunale e/o sul sito web istituzionale www.comune.santostefanodicamastra.me.it. Al momento della richiesta d'iscrizione, i cittadini e le Associazioni potranno comunicare la propria disponibilità ed idoneità a tutte le attività indicate all'art.3 del presente regolamento o solo di esse:

Il candidato verrà contattato, successivamente, per effettuare un colloquio con il Sindaco o il Responsabile del Servizio che ne disporrà l'inserimento nell'apposito Registro Comunale.

L'affidamento o il rinnovo dell'incarico di volontario civico avverrà da parte del Sindaco con comunicazione scritta, la quale potrà contenere anche particolari limitazioni o indicazioni sulle modalità di svolgimento dell'attività, il cui mancato rispetto, da parte del volontario, potrà essere causa immediata di revoca dell'incarico. Il volontario e le Associazioni sottoscriveranno tale comunicazione confermando, con ciò, la propria accettazione e il proprio impegno a rispettare il Regolamento e tutto ciò che è indicato nella comunicazione.

Le Associazioni, ottenuto l'incarico, comunicheranno i nominativi degli Associati che svolgeranno l'incarico di volontariato affidato loro, i quali dovranno possedere gli stessi requisiti previsti per i volontari singoli.

I volontari saranno impegnati in attività e progetti concordati con loro stessi , tenendo conto della disponibilità, della capacità e delle potenzialità dei singoli soggetti e delle relative attitudini e delle pregresse esperienze personali.

ART. 6

REVOCA O RINUNCIA DEL VOLONTARIO

L'incarico di volontario civico è revocabile in qualsiasi momento:

- a) per sopravvenuta inidoneità(psico-fisica,ecc.);
- b) per violazioni di quanto previsto nel regolamento o delle modalità di svolgimento dell'incarico o per altra causa.

Il volontario e l'Associazione possono, a loro volta, rinunciare all'incarico in qualsiasi momento avvisando, almeno 15 giorni prima, il Responsabile del servizio interessato dall'attività prestata, in modo da permettere la tempestiva sostituzione evitando l'interruzione dell'attività svolta. La rinuncia deve avvenire con comunicazione scritta.

ART.7

COPERTURA ASSICURATIVA

- 1) Lo svolgimento dell'attività di Volontariato è subordinato alla stipula di apposita assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità civile per i possibili danni che possono derivare ai volontari lo svolgimento delle attività di cui trattasi, nonché per danni derivanti a cose o terzi in connessione.
- 2) L'Amministrazione Comunale si impegna inoltre ad osservare gli obblighi di legge correlati alla vigente normativa in materia di sicurezza ed in particolare alla legge 81/2008 e s.m.i.

ART.8

USO DELLE ATTREZZATURE

- 1) L'Amministrazione Comunale fornisce ai Volontari Civici, a propria cura e spese, tutte le attrezzature, necessarie allo svolgimento del servizio; comprese le attrezzature o indumenti antinfortunistici, se necessario secondo la vigente normativa di riferimento.
- 2) Le attrezzature e i mezzi vengono assegnati e riconsegnati nei modi e nei termini di volta in volta stabiliti a seconda dei casi specifici.
- 3) Il Volontario Civico è tenuto al corretto uso e custodia delle attrezzature e dei veicoli assegnati e ne avrà personalmente cura e responsabilità fino a scarico.

ART.9

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione di approvazione. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.